

LEGGI



PER VOI

Agenzia di informazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento - anno XX

L.P. n. 2/15

Rapporti tra P.a.t.
e Unione europea



L.P. n. 4/15

“Sconto” Irpef
per i pensionati
trentini



L.P. n. 8/15

Nomine ai vertici
di società ed enti
P.a.t.



Le leggi provinciali
spiegate dal Consiglio per i cittadini

Indice

LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 2015 n. 2 - Rapporti tra P.a.t. e Unione europea

Attività della Provincia dell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale

Cosa prevede la legge	1
La consigliera provinciale Lucia Maestri, presentatrice del disegno di legge 27/XV	2
Cos'è l'Unione europea	3
Cosa lega la Provincia all'Ue	4
L'iter della legge in Consiglio provinciale	4
Le parole in aula dei consiglieri provinciali in tema di Unione europea	5
Il testo della legge	8

LEGGE PROVINCIALE 6 marzo 2015, n. 4 - "Sconto" Irpef per i pensionati trentini

Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i titolari di reddito da pensione, e modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, in materia di imposta provinciale di soggiorno

Cosa prevede la legge	19
Il consigliere provinciale Filippo Degasperi, primo firmatario del disegno di legge 64/XV	20
Cos'è l'addizionale regionale all'Irpef	21
Il gettito fiscale dall'Irpef per la Provincia autonoma	22
L'iter della legge in Consiglio provinciale	24
Il punto di vista di Enzo Gasperini, segretario generale del sindacato pensionati Spi Cgil del Trentino	24
Il testo della legge	25

LEGGE PROVINCIALE 22 aprile 2015, n. 8 - Nomine ai vertici di società ed enti P.a.t.

Modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"

Cosa disciplina la nuova legge	26
Cosa prevede la legge	27
Il consigliere provinciale Luca Zeni, primo firmatario del disegno di legge 69/XV	28
Il "sistema Provincia"	29
Il meccanismo delle nomine e designazioni	31
L'iter della legge in Consiglio provinciale	32
La "mappa" degli incarichi	33
Il testo della legge	34

I disegni di legge che il Consiglio provinciale ha respinto **38**

Leggi per voi

Agenzia di informazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento. Anno XX nr. 411 - agosto 2015.

Registrazione al Tribunale di Trento n.887 del 23 gennaio 1996.
Editore Consiglio della Provincia autonoma di Trento via Mancini, 27
Redazione via Mancini, 27 - 38121 Trento.

Stampa Litografia Effe e Erre via E.Sestan, 29 - Trento
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - 70%
NE/TN Tassa Pagata/Taxe Parquee/Economy/Compatto.

Direttore responsabile:

Luca Zanin

Segreteria di redazione:

via Mancini, 27 - 38122 Trento
- Lucia Linda Cella
- Angela Giordani
- Alessandra Bronzini

Progetto grafico e impaginazione:

Mottes prj

Legge provinciale 16 febbraio 2015 n. 2

Rapporti tra P.a.t. e Unione europea

Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale



Cosa prevede la legge:

- in linea generale, si stabilisce che la Pat vuole favorire e promuovere l'integrazione europea, la conoscenza delle istituzioni e delle politiche Ue, l'identità europea dei giovani;
- si impegna il presidente della Pat a informare il Consiglio sulle attività internazionali intraprese dalla Provincia stessa, e si impegna un lavoro coordinato tra esecutivo e legislativo su questo fronte;
- si prevede che il Consiglio provinciale partecipi al cosiddetto "early warning", ossia il controllo su eventuali sconfinamenti del legislatore europeo in materie di competenza della Provincia autonoma, che verranno segnalati agli organismi previsti a questo scopo dalla legge nazionale 234/2012 (che regola i rapporti legislativi Stato-Ue);
- si prevede che la Pat (con interazione tra Giunta e Consiglio) partecipi con proprie osservazioni alla formazione della posizione italiana su progetti di atti normativi europei;
- si stabilisce che il Consiglio provinciale una volta all'anno si riunisca in "sessione europea" analizzando il programma della Commissione europea ed eventualmente adottando atti d'indirizzo rivolti alla Giunta provinciale;
- si impegna il presidente della Pat a informare il Consiglio delle autonomie locali di tutti gli atti normativi europei che interessino il livello amministrativo comunale;
- si prevede che la Giunta provveda con disegni di legge ad hoc (a partire dalla "finanziaria"), ad attuare gli obblighi derivanti dal diritto dell'Ue;
- si conferma che la Pat può fare ricorso a una propria rappresentanza a Bruxelles. Si disciplina la figura del capo ufficio (con incarico di 5 anni, rinnovabile) e si prevede un potenziamento dell'organico. L'ufficio sarà dotato e avrà anche funzioni di "sportello unitario di promozione territoriale", a servizio del mondo pubblico e delle categorie private;
- si prevede anche la partecipazione al Gect Euregio, gruppo europeo di collaborazione transfrontaliera già di fatto attivo assieme a Bolzano e Innsbruck;
- si disciplina la strategica partecipazione della Pat alle iniziative 2014-2020 che l'Ue finanzia in nome della coesione sociale. Un regolamento attuativo organizzerà le strutture che provvedono a gestire le iniziative finanziate e a controllare la regolarità amministrativa e contabile delle stesse. Si dovranno coinvolgere le parti sociali, per garantire la ricaduta dei fondi strutturali Ue sul sistema economico trentino.



La consigliera provinciale Lucia Maestri, prima firmataria del disegno di legge 27/XV:

“Questa legge approvata dal Consiglio provinciale di Trento parte da lontano. Nel 2009 il Trattato di Lisbona aveva riconosciuto la valenza di un principio destinato a segnare un punto di svolta nelle relazioni tra l’Unione europea, i Parlamenti nazionali e i livelli di governo regionali: la sussidiarietà. Si stabiliva infatti che l’esercizio della competenza di una funzione dovesse essere incardinato nell’ente “più pertinente”, dunque in quello più idoneo al suo svolgimento, dunque, in quello più vicino al suo destinatario. Con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, questo significava poter partecipare alla formazione di atti legislativi europei tramite il Comitato delle Regioni: un’occasione di partecipazione dal basso, “vicina”, che poteva avvenire

tanto in fase d’elaborazione, quanto nell’applicazione di determinate norme. Prima di questa legge, tuttavia, la nostra Provincia era una delle poche istituzioni locali a non aver ancora disciplinato simile intervento. Ora lo abbiamo fatto, e in più abbiamo deciso l’attivazione, presso l’ufficio P.a.t. di Bruxelles e con il coinvolgimento degli enti pubblici, delle istituzioni, delle parti sociali, dei soggetti privati che condividono le finalità dell’iniziativa, di uno sportello unitario di promozione territoriale. Uno sportello destinato a diventare un punto di riferimento non solo per chi desidera informazioni sulle opportunità offerte dall’Europa, ma soprattutto per chi ha bisogno d’aiuto e supporto nelle delicate fasi di presentazione e progettazione delle proprie proposte rispetto a bandi europei. Una legge che avvicina un altro po’ il Trentino all’Europa, e l’Europa a noi”.

Cos'è l'Unione europea:


è un partenariato internazionale cui aderiscono oggi 28 Stati membri (ultima arrivata la Croazia, nel 2013). Hanno qualità di Stati candidati Albania, Serbia, Montenegro, Turchia, Islanda e Macedonia. Tra i padri fondatori dell'Unione europea figura anche Alcide De Gasperi, lo statista trentino. Il 25 marzo 1957 sei Paesi (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) firmavano a Roma il Trattato istitutivo della Cee, la Comunità economica europea. Questo 'patto' fu poi completato e allargato con successivi trattati europei, tra i quali: l'Atto unico europeo (firmato nel 1986 – in vigore dal 1987), il Trattato di Maastricht (firmato nel 1992 – in vigore dal 1993), quello di Amsterdam (firmato nel 1997 – in vigore dal 1999), e di Nizza (firmato nel 2001 – in vigore dal 2003). Il 29 ottobre 2004 i capi di Stato o di governo di ben 25 Stati membri firmano la Costituzione europea, respinta

però l'anno successivo con referendum da Francia e Paesi Bassi.

A fine 2009 entra in vigore il Trattato di Lisbona, siglato due anni prima da 27 Stati membri.

L'articolazione istituzionale dell'UE è assai complessa. Il processo legislativo fa capo al Parlamento europeo (eletto direttamente dai cittadini), al Consiglio dell'Unione europea (che rappresenta i Governi degli stati membri, con presidenza semestrale a rotazione) e alla Commissione europea (composta da 28 commissari, uno per Paese; esercita anche il potere esecutivo). È invece il Consiglio europeo a riunire i leader politici a livello nazionale ed europeo e a delineare le priorità politiche generali dell'UE. Sono inoltre fondamentali: la Corte di giustizia, che vigila sul rispetto dei diritti fondamentali e delle leggi da parte dei Paesi dell'UE, e la Corte dei conti, che verifica il finanziamento delle attività dell'UE.

Unione europea: i Paesi membri e i Paesi candidati



Cosa lega la Provincia all'Ue:

a partire dagli anni '90 il processo di integrazione europea ha visto un progressivo coinvolgimento delle Regioni, con la costituzione del Comitato delle Regioni, a seguito del Trattato di Maastricht del 1992, e l'insediamento di uffici regionali a Bruxelles.

Le realtà regionali e locali hanno dovuto via via configurare adeguati percorsi istituzionali per interagire con il livello più elevato, sia nella fase ascendente (partecipazione all'elaborazione) che nella fase discendente (recepimento e attuazione dei provvedimenti) delle politiche e delle normative europee.

La Provincia autonoma ha un proprio Servizio Europa, da cui dipendono l'Ufficio per i fondi strutturali e i progetti europei, l'Ufficio per il Fondo sociale europeo, il Centro di documentazione europea e lo Europe Direct Trentino (offre informazioni e assistenza al pubblico, ha sede in via Romagnosi 7 a Trento e fa parte di una rete di 52 centri in tutta Italia e oltre 500 in Europa).

È attivo poi a Bruxelles l'Ufficio trentino per i rapporti con l'Unione europea (LP n.16/98), una rappresentanza presso la sede dell'Ue, la cui genesi rinvia alla cooperazione transfrontaliera (Euregio Trentino – Alto Adige – Tirolo). Una delle funzioni strategiche di questa struttura è quella di orientare efficacemente la progettazione sui fondi europei a gestione diretta, migliorando l'azione di lobbying per l'accesso ai fondi europei e il dialogo con le istituzioni e i portatori d'interesse trentini.

Una rilevante opportunità per dare attuazione alle politiche del Programma di legislatura è oggi rappresentata proprio dai Programmi a Gestione Diretta della Ue (PGD). Relativamente al periodo 2014-2020, la Ue ha stanziato oltre 200 miliardi di euro a favore di numerosi PGD. Con essi, tramite inviti a presentare proposte progettuali, vengono attribuiti contributi finanziari alle imprese, ad enti di ricerca ed enti locali. Lo sforzo è anche quello di dare a enti pubblici e ai privati in Trentino strumenti utili di accompagnamento e supporto e messa a disposizione di figure qualificate, affinché si riesca a intercettare al meglio le risorse europee.

L'iter della legge in Consiglio provinciale:

la legge provinciale 2/XV è entrata in vigore il 4 marzo 2015. L'approvazione in Consiglio provinciale risale al 5 febbraio 2015: 25 i voti favorevoli, 1 contrario (Claudio Civettini) e 5 astenuti (Rodolfo Borga, Claudio Cia, Filippo Degasperi, Maurizio Fugatti e Mauro Gilmozzi). Il testo su cui si è lavorato è il disegno di legge 27/XV, depositato in Consiglio provinciale il 14 maggio 2014 dalla presidente della V Commissione permanente, Lucia Maestri del Pd, e sottoscritto trasversalmente da tutti i suoi componenti: Manuela Bottamedi (Patt), Giuseppe Detomas (Ual), Lorenzo Baratter (Patt), Giacomo Bezzi (Forza Italia), Gianpiero Passamani (Upt), Marino Simoni (Progetto Trentino), Diego Mosna (Gruppo misto) e Nerio Giovanazzi (Amministrare il Trentino). Questo disegno di legge ha messo a frutto anche il lavoro svolto allo stesso scopo nella precedente legislatura dalla Commissione Europa del Consiglio provinciale, allora presieduta da Luigi Chiochetti (Ual).



Consulta la legge "on-line"

Segui gli sviluppi della legge, sul sito www.consiglio.provincia.tn.it nella banca dati "codice provinciale".

Leggi il codice QR con il tuo smartphone.

Le parole in aula dei consiglieri provinciali in tema di Unione europea:

Giuseppe Detomas (Union Autonomista Ladina):

“Credo che l'Europa non debba essere considerata un luogo inaccessibile o in qualche modo remoto, ma che sia la nostra casa comune alla quale dobbiamo e vogliamo partecipare (...)”.

Rodolfo Borga (Civica Trentina):


“Io credo che sia opportuno approcciare il tema europeo con senso critico. L'Europa con cui ci troviamo ad avere a che fare non ha nulla a che vedere con quel grande ideale che in passato ha mosso generazioni di giovani, è l'Europa dei grossi interessi finanziari, l'Europa delle banche, l'Europa delle lobbies, a cui si è pensato di dare una moneta unica senza che ci fosse una comune realtà economica, finanziaria e politica”.

Maurizio Fugatti (Lega Nord Trentino):

“L'euro, questa grande costruzione che doveva farci diventare tutti più ricchi, ha causato la cinesizzazione dei lavoratori”.

Giacomo Bezzi (Forza Italia):

“Non siamo favorevoli a questa Comunità europea, così come è articolata oggi, ma siamo consapevoli che il governo provinciale deve attivare tutti gli strumenti possibili e immaginabili per aiutare le imprese nel rapporto con i finanziamenti pubblici europei. Ci sono due “Europe”: quella della prepotenza, dei poteri forti, della finanza, che in qualche modo condiziona la vita dei cittadini, impone regole, austerità, modelli culturali, ha travalicato il concetto di Europa che fu invece dei fondatori Degasperri, Adenauer e Schuman, che rinviava a un'unione politica, culturale e sapeva ridare un senso a un territorio occidentale nel ritrovarsi in valori comuni”.



Marino Simoni (Progetto Trentino):

“Di fronte a un certo tipo di Europa credo che nessuno di noi si riconosca, però abbiamo anche la convinzione che l'Europa può essere un'opportunità per le nostre imprese, per i nostri Stati, per i nostri giovani. Credo che ormai una visione settoriale, chiusa, provinciale, dei problemi non possa più tenere banco”.

Claudio Civettini (Civica Trentina):

“Noi crediamo nell'Europa dei popoli e delle regioni, ma l'unica certezza è che stiamo vivendo l'Europa dei ladroni, della massoneria internazionale, delle logge, che dietro le sigle dei partiti fa man bassa dei diritti dei lavoratori, dei popoli, dei territori”.

Filippo Degasperi (Movimento 5 stelle):

“Il problema di una maggiore informazione si pone non tanto da parte della Provincia autonoma di Trento ma per la controparte, poiché abbiamo a che fare con un'istituzione, l'Unione europea, che a tutto pensa tranne che a rendere trasparente il proprio operato. Oggi l'Unione europea è utilizzata come strumento per bypassare la volontà popolare quando se ne sente il bisogno”.

Nerio Giovanazzi (Amministrare il Trentino):


“I rappresentanti dei Paesi più forti sono quelli che riescono a condizionare il tutto. Quando si parla di una direttiva comunitaria si deve accettare, perché viene recepita dal governo membro e poi fatta osservare anche dalle regioni. Fare un percorso inverso e dire che questa norma va cambiata è impossibile. Dall'Europa non possiamo uscire. L'importante è far sì che a Bruxelles arrivino persone che hanno la conoscenza e la competenza necessarie”.

Walter Viola (Progetto Trentino):

“Il 70% della normativa nazionale ha a che fare con adempimenti di normative comunitarie. L'Europa entra direttamente in svariate competenze, sia dello Stato che delle Regioni che delle Province. Oggi la questione non è essere euroottimisti o euroscettici, ma eurorealisti: occorre dire su quale Europa vogliamo porre un impegno per quanto di competenza, anche promuovendo un maggior rispetto del principio di sussidiarietà. Per questo è importante creare alleanze anche con altre regioni. Non possiamo, noi trentini, ritenere sufficiente il rapporto con Bolzano e Innsbruck per risolvere i problemi. Non possiamo non fare i conti con l'Europa”.


Mario Tonina (Unione per il Trentino):

“Abbiamo la convinzione che l'Europa sia importante anche per il Trentino, e il disegno di legge in discussione potrà portare delle opportunità ancora maggiori in questo senso”.



Massimo Fasanelli (Gruppo Misto):

“Dovremmo avere più peso all'interno dell'Europa. La Provincia di Trento, il nostro Consiglio e i nostri rappresentanti non hanno voce in capitolo in maniera diretta, ma credo che questa legge, potrà, nel tempo, dare importanza a tutte le voci che sul territorio vogliono esprimere i propri pareri, le proprie idee, i propri obiettivi all'interno del Parlamento e dello Stato-Europa”.



Il testo della legge

Legge provinciale
16 febbraio 2015, n. 2

Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale

(b.u. 17 febbraio 2015, n. 7, straord. n. 2)



Capo I **Disposizioni generali**

Art. 1 **Oggetto**

1. Nel rispetto della Costituzione, dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle norme statali in materia, questa legge disciplina la partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla formazione degli atti dell'Unione europea e stabilisce le modalità per adempiere agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza, partecipazione democratica e leale collaborazione con lo Stato. Inoltre stabilisce le modalità, anche organizzative, per realizzare iniziative e interventi d'interesse europeo, interregionale e di cooperazione territoriale svolti dalla Provincia.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1 la Provincia riserva particolare attenzione al riconoscimento della parità dei diritti ai cittadini dei diversi gruppi linguistici e alla salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali di questi gruppi, nonché all'affermazione dell'uguaglianza tra uomini e donne nella società e nelle opportunità di lavoro e alla promozione delle azioni positive per la sua realizzazione.
3. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sull'Europa 2015".

Capo II **Partecipazione della Provincia alla formazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea**

Art. 2 **Collaborazione interistituzionale**

1. Il Consiglio provinciale e la Giunta, nell'ambito delle loro funzioni e prerogative, partecipano alle sedi di collaborazione e cooperazione interistituzionale.
2. Per favorire la definizione di una posizione della Provincia in sede di partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione

europea, il Consiglio provinciale e la Giunta, nell'ambito delle loro funzioni e prerogative, promuovono momenti di coordinamento e di reciproca collaborazione.

3. Per garantire l'adempimento degli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea il Consiglio provinciale può adottare atti d'indirizzo per impegnare la Giunta al recepimento o all'attuazione di atti dell'Unione europea.
4. Per i fini di quest'articolo la Giunta provinciale assicura al Consiglio il supporto documentale e informativo con modalità stabilite d'intesa tra i rispettivi presidenti. Le informazioni e i documenti sono trasmessi avvalendosi di modalità informatiche.

Art. 3

Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

1. In attuazione dell'articolo 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), il Consiglio provinciale verifica il rispetto del principio di sussidiarietà in relazione ai progetti di atti dell'Unione europea nelle materie di competenza della Provincia, anche attraverso la partecipazione a forme di coordinamento e di collaborazione tra regioni ed enti locali previste a livello nazionale ed europeo. Gli esiti della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà sono trasmessi ai soggetti competenti, indicati nell'articolo 25 della legge n. 234 del 2012, e al Comitato delle regioni.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, e tenuto conto delle previsioni dell'articolo 2, il Consiglio provinciale può consultare la Giunta sull'attuazione delle politiche di settore e chiedere elementi informativi per predisporre in tempo utile le proprie osservazioni da inviare agli organi statali competenti.
3. Il Consiglio provinciale può aderire alla rete di controllo della sussidiarietà, istituita per iniziativa del Comitato delle regioni, per favorire lo scambio di informazioni tra gli enti locali e regionali e le istituzioni dell'Unione europea.

Art. 4

Informazione sui processi decisionali europei

1. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio provinciale sulla partecipazione della Provincia alla formazione degli atti dell'Unione europea, con particolare riguardo:
 - a) alla posizione della Provincia nelle delegazioni governative che partecipano alle attività del Consiglio dell'Unione europea, dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e alle attività svolte dagli esperti nominati dal Governo su designazione della Provincia nell'ambito dei predetti organismi;
 - b) alla posizione della Provincia nell'ambito dei tavoli di coordinamento convocati per definire la posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea, con particolare riferimento alla sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, prevista dall'articolo 22 della legge n. 234 del 2012, e ai gruppi di lavoro del comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, previsti dall'articolo 24, comma 7, della legge n. 234 del 2012;
 - c) ai progetti dei pareri del Comitato delle regioni previsti dall'articolo 307 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - d) ai rappresentanti regionali presso il Consiglio d'Europa.
2. Il Presidente della Provincia trasmette al Consiglio provinciale, entro il 15 febbraio, una relazione relativa all'anno solare precedente in cui:
 - a) anche sulla scorta della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 9, riferisce sulla conformità dell'ordinamento provinciale al diritto dell'Unione europea, sulle procedure europee contenziose e precontenziose relative ad atti provinciali, sull'esecuzione degli obblighi che derivano alla Provincia dall'appartenenza all'Unione europea, sull'attuazione delle politiche europee, con particolare attenzione ai loro profili di carattere interregionale e di cooperazione territoriale;
 - b) elenca i provvedimenti notificati alla Commissione europea ai sensi delle disposizioni sugli aiuti di Stato o applicati in base a un regolamento di esenzione;
 - c) riferisce sulle posizioni della Provincia espresse ai sensi del comma 1 e nell'ambito del Comitato delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;
 - d) informa sull'attuazione dei programmi provinciali cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 5

Partecipazione della Provincia alla formazione degli atti dell'Unione europea

1. In attuazione dell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012, la Provincia, nelle materie di sua competenza, partecipa alla formazione della posizione italiana sui progetti di atti dell'Unione europea, tenuto conto delle previsioni dell'articolo 2.
2. La Giunta provinciale trasmette le proprie osservazioni ai soggetti competenti indicati nell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012 nei tempi e nei modi stabiliti dal medesimo articolo. In relazione a quanto previsto dal comma 1, la Giunta provinciale informa la commissione consiliare competente in materia europea sulla posizione della Provincia, trasmettendo le osservazioni formulate.
3. Con le modalità stabilite dal suo regolamento interno il Consiglio provinciale partecipa alla definizione della posizione della Provincia in relazione alla formazione degli atti dell'Unione europea. Per promuovere l'unitarietà della posizione della Provincia il Consiglio provinciale informa la Giunta sulle osservazioni formulate sui progetti di atti dell'Unione europea che intende trasmettere ai soggetti competenti indicati nell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, in relazione alle iniziative, legislative o non, individuate dal Consiglio provinciale nell'ambito degli atti d'indirizzo previsti dall'articolo 6, comma 2, la Giunta provinciale informa preventivamente la commissione consiliare competente in materia europea in merito alla posizione della Provincia e alle osservazioni che intende trasmettere ai soggetti competenti indicati nell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012. Il Consiglio provinciale può approvare specifici atti d'indirizzo, nel rispetto dei tempi stabiliti dall'articolo 24 della legge n. 234 del 2012 e che trasmette ai soggetti competenti indicati nel medesimo articolo.

Art. 6

Sessione europea

1. Annualmente il Consiglio provinciale si riunisce in sessione europea per esaminare il programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea, il programma di lavoro del Comitato delle regioni, le relazioni annuali del Governo previste dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, per quanto d'interesse della Provincia, e la relazione prevista dall'articolo 4, comma 2, della presente legge.
2. Il Consiglio provinciale può approvare atti d'indirizzo in cui individua le aree d'interesse del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e dà indicazioni per la partecipazione della Provincia ai processi decisionali europei.
3. La sessione europea si svolge secondo quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio provinciale.

Art. 7

Partecipazione al Comitato delle regioni

1. Nell'ambito della partecipazione ai processi decisionali europei, la Provincia rappresenta le istanze territoriali presso il Comitato delle regioni.
2. La Giunta provinciale assicura al Consiglio il supporto documentale e informativo relativo ai lavori e alle iniziative del Comitato delle regioni; può chiedere al Consiglio provinciale e al Consiglio delle autonomie locali di esprimere la loro posizione in relazione ad attività o iniziative del Comitato delle regioni.
3. Ai sensi dell'articolo 2 il Consiglio provinciale e la Giunta adottano forme di coordinamento per esprimere la loro posizione in relazione ad attività o iniziative del Comitato delle regioni d'interesse provinciale.
4. Il Presidente della Provincia comunica al Consiglio provinciale il nominativo indicato dalla Provincia alla Conferenza delle regioni e delle province autonome per la designazione a componente del Comitato delle regioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 234 del 2012.
5. La proposta di designazione espressa dal Consiglio provinciale alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome per la designazione a componente del Comitato delle regioni, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, della legge n. 234 del 2012, è formulata con le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio provinciale e comunicata al Presidente della Provincia.

Art. 8**Partecipazione della società civile**

1. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio delle autonomie locali sugli atti dell'Unione europea di specifico interesse degli enti locali.
2. La Provincia assicura il coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nelle decisioni relative alla formazione della posizione della Provincia sugli atti dell'Unione europea di loro specifico interesse. Il Consiglio provinciale attua questo comma con le modalità stabilite dal suo regolamento interno.

Art. 9**Adeguamento dell'ordinamento provinciale agli atti dell'Unione europea e attuazione delle politiche europee**


1. La Giunta provinciale verifica annualmente la conformità dell'ordinamento provinciale agli atti normativi e d'indirizzo dell'Unione europea, trasmettendo i risultati della verifica al Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012, e informandone il Consiglio provinciale nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 4, comma 2.
2. La Provincia provvede agli interventi normativi necessari per l'attuazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea con la legge finanziaria provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, lettera k), della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), o attraverso altri atti normativi.
3. Gli atti normativi e i provvedimenti adottati dalla Provincia per recepire le direttive europee contengono nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per le politiche europee, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 234 del 2012.

Art. 10**Responsabilità per violazione del diritto dell'Unione europea**

1. La Giunta provinciale assicura al Consiglio, anche tramite la commissione consiliare competente in materia europea, un'informazione tempestiva sull'esperimento di azioni di rivalsa da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 234 del 2012.

Art. 11**Ricorsi contro atti normativi dell'Unione europea**

1. Il Presidente della Provincia informa preventivamente il Consiglio provinciale sulla richiesta della Provincia di proporre ricorso contro un atto normativo dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).



2. Con atto d'indirizzo il Consiglio provinciale può invitare la Giunta a chiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea, in particolare quando s'è espresso sullo stesso atto in fase di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

Capo III Disposizioni organizzative per i rapporti con l'Unione europea e per le attività di cooperazione territoriale della Provincia

Art. 12 Ufficio per i rapporti con l'Unione europea

1. La Provincia può operare attraverso una propria rappresentanza a Bruxelles per promuovere le proprie istanze presso le istituzioni europee e influenzarne le scelte. Inoltre la Provincia, tramite la propria rappresentanza, svolge attività di formazione, informazione e divulgazione per promuovere l'integrazione europea e la conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea, fornendo anche accoglienza e supporto a istituzioni, enti e associazioni trentine. Le predette attività sono svolte nel rispetto della normativa statale in materia di rapporti con l'Unione europea.
2. Per i fini previsti dal comma 1, la Provincia opera attraverso l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea con sede a Bruxelles, istituito ai sensi della legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles).
3. La Provincia può svolgere l'attività di collegamento con l'Unione europea collaborando con la Provincia autonoma di Bolzano, il Land Tirolo e altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea, anche nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali, nonché con enti locali, organismi e altre istituzioni trentine. A tal fine si possono istituire uffici comuni per consentire la gestione coordinata di attività condivise o per svolgere attività di servizio. I rapporti di collaborazione tra gli enti e i soggetti interessati sono regolati con accordi stipulati nel rispetto della normativa statale sull'attività internazionale delle regioni.
4. Per favorire un'ampia partecipazione del sistema territoriale trentino, la Provincia promuove l'attivazione di uno sportello unitario di promozione territoriale, presso l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea. A tal fine la Provincia favorisce il coinvolgimento della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, degli enti locali, dell'Università degli studi di Trento, degli organismi di ricerca e culturali, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, delle organizzazioni di categoria e sindacali, del sistema della cooperazione e di altri soggetti pubblici e privati, che condividono le finalità dell'iniziativa. Con apposita convenzione tra gli aderenti sono regolati il funzionamento, i rapporti, anche di natura finanziaria, nonché l'eventuale messa a disposizione di risorse professionali e strumentali.



Art. 13**Personale dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea**

1. Il capo dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea può essere nominato dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), oppure fra persone estranee all'amministrazione di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Provincia. È assunto mediante contratto per una durata non superiore a cinque anni, rinnovabile alla scadenza. Gli sono corrisposti il trattamento economico previsto per il personale inquadrato nella qualifica di direttore e le altre competenze previste per il personale cui è conferito l'incarico di direttore d'ufficio. Resta ferma la possibilità di nominare personale dipendente della Provincia con qualifica di direttore o dirigente.
2. Al fine di dotare l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea di idonee professionalità, la Provincia può reclutare un numero massimo di due unità di personale. Tale personale, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, è assunto previo colloquio ed esame curriculare finalizzato alla verifica dell'esperienza acquisita e delle attitudini richieste, compresa la conoscenza delle lingue straniere; a esso è attribuito il trattamento giuridico ed economico con riferimento a quello previsto per il personale di categoria D, livello base, tenuto conto della particolarità dell'incarico conferito. L'individuazione di queste figure professionali può essere affidata anche a società specializzate nella ricerca e selezione di personale.
3. La contrattazione collettiva per il personale provinciale stabilisce lo specifico trattamento economico di residenza da corrispondere al personale assegnato all'ufficio per i rapporti con l'Unione europea; a tal fine la Giunta provinciale impartisce specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN).

Art. 14**Esperti nazionali distaccati**

1. La Provincia promuove, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, secondo quanto previsto dalla decisione n. C (2008) 6866 della Commissione europea, del 12 novembre 2008, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e agli esperti nazionali in formazione professionale presso i servizi della Commissione, e dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Il personale provinciale designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in qualità di esperto presso la rappresentanza permanente dell'Italia, nonché quello inviato in qualità di esperto presso gli organi dell'Unione europea sono messi a disposizione di questi organismi. La Provincia corrisponde al predetto personale, con oneri a carico del proprio bilancio e per il periodo di effettiva assegnazione a tali organismi, il trattamento economico fondamentale in godimento. Al medesimo personale spettano anche, per lo stesso periodo, gli emolumenti disciplinati ed erogati a carico dell'Unione europea, nonché il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dipendenti provinciali, se il dipendente è richiamato per esigenze di servizio dal dirigente della struttura provinciale competente.

Art. 15**Disposizioni per il funzionamento dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea**

1. Nel caso dell'istituzione dell'ufficio comune ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la Provincia può assumere e pagare spese per conto di queste regioni o enti, relative alla gestione delle attività comuni, anche in base alla ripartizione degli oneri prevista dall'accordo stipulato fra questi enti. Inoltre la Provincia può sostenere spese sulla base di contratti stipulati da questi enti per la gestione di attività condivise.
2. Al responsabile dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea si applica l'articolo 18 della legge sul personale della Provincia 1997. Per assicurare il funzionamento e la gestione delle attività svolte, anche per l'ufficio comune, il responsabile dell'ufficio può stipulare contratti e ordinarne il pagamento. I contratti di lavoro di diritto privato per l'assunzione del personale addetto alla segreteria e alla custodia della sede di Bruxelles sono stipulati dal responsabile dell'ufficio, previa autorizzazione della Provincia.
3. Per pagare le spese previste da quest'articolo la Giunta provinciale può istituire presso l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea un servizio di cassa ed economato, ai sensi dell'articolo 66 della legge provinciale di contabilità 1979. Il fondo cassa

è reso disponibile su conti correnti intestati alla Provincia, accesi anche presso istituti di credito esteri e utilizzabili con ogni modalità in uso, compresa la carta di credito. Al servizio non si applicano i limiti per il fondo cassa e per il singolo atto di spesa previsti dal regolamento di esecuzione dell'articolo 66 della legge provinciale di contabilità 1979. L'economista può prelevare dai conti correnti le somme dovute dalla Provincia ai sensi dell'accordo per la gestione dell'ufficio comune, da versare su distinti conti correnti, anche cointestati. L'economista è personalmente responsabile anche delle spese ordinate e pagate dagli altri soggetti per la gestione dell'ufficio comune, ai sensi dell'accordo. Queste spese sono rendicontate in base al regolamento di esecuzione dell'articolo 66 della legge provinciale di contabilità 1979, salva la possibilità di allegare al rendiconto una copia della documentazione giustificativa della spesa in formato elettronico, al posto degli originali, che in tal caso sono conservati presso la sede dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea. La vigilanza della ragioneria della Provincia può essere effettuata sulla base della documentazione di spesa inviata in copia, trasmessa per via telematica secondo le disposizioni vigenti.

Art. 16

Coordinamento di azioni interregionali di cooperazione territoriale

1. Per coordinare azioni comuni di carattere interregionale e rafforzare la coesione economica e sociale con la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo, la Provincia si avvale del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) "Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino" costituito ai sensi dell'articolo 39 septies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), e nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008). Per l'attuazione degli obiettivi e dei compiti affidatigli il GECT può avvalersi della struttura di coordinamento prevista dal comma 3 e del personale messo a disposizione dalla Provincia.
2. La Provincia, in accordo con la Provincia autonoma di Bolzano e con il Land Tirolo, promuove momenti di incontro e di reciproca conoscenza con altre realtà di collaborazione transfrontaliera presenti nell'ambito dell'Unione europea.
3. Nel rispetto dell'ordinamento statale la Provincia può partecipare alla costituzione di una struttura assieme alla Provincia autonoma di Bolzano e al Land Tirolo, anche con sede fuori dal proprio territorio, per coordinare le azioni comuni di carattere interregionale per la cooperazione territoriale, comprese quelle derivanti dagli impegni assunti dalla Provincia in occasione delle sedute congiunte delle assemblee legislative della Provincia autonoma di Bolzano, del Tirolo e della Provincia autonoma di Trento. Una convenzione regola i rapporti organizzativi e finanziari tra gli enti per assicurare il funzionamento della struttura di coordinamento.
4. Per i fini del comma 3 la Provincia assegna un incarico di coordinamento, per la durata della legislatura, a proprio personale o a una persona esterna all'amministrazione, assunta con contratto a tempo determinato per la durata dell'incarico, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego in Provincia. In caso di assunzione a tempo determinato il contratto individuale di lavoro stabilisce i contenuti e le modalità di svolgimento dell'incarico, nonché il trattamento economico spettante. Se l'incarico scade durante il periodo in cui la Giunta provinciale è in carica per l'ordinaria amministrazione, lo stesso è prorogato fino a quando la nuova Giunta provinciale non provvede in merito, nel termine massimo di centoventi giorni dal suo insediamento. La Giunta provinciale individua la struttura organizzativa di riferimento dell'incarico.

Capo IV

Iniziative d'interesse europeo

Art. 17

Disposizioni per la programmazione e la gestione delle azioni finanziate nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea per gli anni 2014-2020 e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo

1. La Provincia partecipa alle iniziative finanziate dall'Unione europea, e in particolare accede ai fondi strutturali costituiti dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal fondo sociale europeo (FSE) nell'ambito della politica di coesione per gli anni 2014-2020, e partecipa a programmi e progetti promossi dall'Unione europea, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni europee e statali in materia, nonché dalla presente legge.
2. Nel rispetto della normativa europea la Giunta provinciale individua le autorità di gestione, di controllo e di certificazione

dei fondi strutturali europei, nonché il comitato di sorveglianza, che esercitano le funzioni previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. La Giunta provinciale garantisce l'indipendenza delle autorità, la collaborazione e la reciproca informazione tra esse. La Giunta provinciale individua anche l'organismo intermedio, nel caso di programmi presentati dallo Stato in qualità di autorità di gestione e approvati dalla Commissione europea.

3. programmi dei fondi strutturali, proposti dalla Giunta provinciale nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di partenariato dello Stato e approvati dalla Commissione europea, sono strumenti di programmazione e sono raccordati con la programmazione provinciale.

Art. 18 Disposizioni attuative

1. Con regolamento di attuazione, da approvare entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle decisioni della Commissione europea di approvazione dei programmi dei fondi strutturali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale - che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, assicurando il coinvolgimento delle parti maggiormente rappresentative dei soggetti attuatori degli interventi programmati -, la Giunta provinciale stabilisce:
 - a) le modalità per l'assegnazione in gestione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;
 - b) requisiti minimi che devono possedere le strutture formative per l'assegnazione in gestione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;
 - c) le disposizioni per la verifica amministrativa e contabile delle spese sostenute dagli assegnatari delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;
 - d) altri elementi, anche di raccordo, eventualmente necessari per garantire l'attuazione dei programmi nel rispetto della normativa europea;
 - e) le modalità con cui gli interventi attivati dalle strutture diverse dall'autorità di gestione sono realizzati collaborando con essa o previo suo parere vincolante relativamente alla coerenza con la normativa europea.
2. Per favorire il completo utilizzo dei finanziamenti dei fondi strutturali la Giunta provinciale, con proprie risorse e nei limiti della relativa dotazione finanziaria, può avviare la realizzazione delle iniziative anche prima dell'approvazione dei programmi da parte della Commissione europea. La Provincia, inoltre, può stanziare risorse per autorizzare livelli di spesa superiori a quelli indicati nei programmi approvati dalla Commissione europea, nel limite massimo del 20 per cento della dotazione finanziaria complessivamente approvata.

Art. 19 Partecipazione

1. Per conseguire un'efficace ricaduta dei fondi strutturali sul sistema economico trentino, la Provincia, in coerenza con la disciplina europea, assicura nell'attuazione degli articoli 17 e 18 la partecipazione e il coinvolgimento delle parti economiche e sociali più rappresentative, delle autorità pubbliche e degli organismi che rappresentano la società civile.
2. Per favorire la più ampia partecipazione degli enti locali alle iniziative, programmi e progetti finanziati dall'Unione europea, la Provincia promuove con il Consiglio delle autonomie locali l'attivazione di idonee misure informative, formative e di supporto nell'attività diretta alla partecipazione a programmi e alla presentazione di progetti finanziati dall'Unione europea.

Art. 20 Promozione delle iniziative finanziate dall'Unione europea

1. Per favorire la conoscenza e l'accesso alle opportunità di sostegno offerte dalle politiche dell'Unione europea, la Provincia adotta le misure organizzative necessarie a fornire a soggetti pubblici e privati interessati informazione e assistenza sull'individuazione delle modalità e delle procedure di partecipazione ai progetti finanziati dall'Unione europea.

2. Al fine di favorire l'incontro di soggetti interessati a medesime iniziative offerte dall'Unione europea e promuovere lo scambio di conoscenze e di opportunità nell'ambito del territorio di riferimento del GECT previsto dall'articolo 16, la Provincia promuove la realizzazione delle attività di informazione e di assistenza previste dal comma 1 in forma congiunta con la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo, anche nell'ambito dello sportello unitario di promozione territoriale previsto dall'articolo 12, comma 4.

Art. 21 **Disposizioni contabili**

1. Gli interessi bancari maturati sugli anticipi delle risorse europee riscossi dalla Provincia possono essere finalizzati a incrementare lo stanziamento da destinare all'attuazione delle iniziative finanziate.
2. Per consentire alla Provincia di concorrere all'eventuale riparto di ulteriori risorse rispetto a quelle assegnate dall'Unione europea la Provincia può certificare anche spese sostenute con risorse provinciali per progetti e iniziative coerenti con i programmi dei fondi strutturali.
3. Per l'esame dei rendiconti delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali la Provincia può avvalersi di società di revisione oppure di revisori legali iscritti al registro previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
4. La Provincia è autorizzata ad aderire all'associazione interregionale denominata "Tecnostruttura delle regioni per il FSE", con sede a Roma, competente a prestare assistenza tecnica alle regioni e province autonome per l'accesso al fondo sociale europeo.

Art. 22 **Tirocini formativi**

1. Per promuovere la partecipazione del Trentino al processo d'integrazione europea e per garantire agli interessati opportunità di contatto con le istituzioni dell'Unione europea, presso l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea possono essere promossi tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione). Gli oneri derivanti dall'attuazione dei tirocini sono assunti dalla Provincia con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.
2. La Provincia assicura alle attività indicate nel comma 1 pubblicità, informazione e accessibilità adeguati, anche tramite l'utilizzo di mezzi informatici.

Art. 23 **Iniziative promozionali**

1. La Provincia promuove e favorisce iniziative di studio, di ricerca, di scambio di esperienze, di informazione e di divulgazione volte alla promozione dell'integrazione europea e alla conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea, con particolare attenzione alle iniziative dirette al consolidamento dell'identità europea fra i giovani, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche. A questi fini adotta un programma periodico di attività.
2. La Provincia assicura alle attività indicate nel comma 1 pubblicità, informazione e accessibilità adeguati, anche tramite l'utilizzo di mezzi informatici.
3. La Provincia concorre alle spese relative alle attività di formazione promosse dall'ufficio per i rapporti con l'Unione europea, anche mediante il rimborso delle spese sostenute dai partecipanti alle iniziative formative, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.
4. In occasione della festa dell'Europa la Giunta provinciale e il Consiglio promuovono e organizzano specifiche iniziative per avvicinare l'Europa ai cittadini e i suoi popoli tra di loro.

Capo V Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles);
 - b) articolo 16 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;
 - c) articolo 5 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
 - d) articolo 12 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
 - e) articolo 39 septies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
 - f) articolo 32 della legge provinciale 29 ottobre 2010, n. 22;
 - g) legge provinciale 19 luglio 2011, n. 10, concernente "Modificazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino): costituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale "Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino";
 - h) articolo 27 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25;
 - i) articolo 14 (Disposizioni per la programmazione e la gestione delle azioni finanziate nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea per gli anni 2014-2020 e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo e abrogazione di disposizioni in materia di fondi strutturali) e articolo 20 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1.
2. Le disposizioni abrogate dall'articolo 14, comma 11, della legge provinciale n. 1 del 2014 continuano ad applicarsi relativamente ai programmi e ai progetti riferiti alla programmazione dell'Unione europea 2007-2013.

Art. 25 Disposizioni finanziarie



1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 12 e 15, stimati nell'importo di 80 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali), derivanti dall'abrogazione degli articoli 1 e 2 ter della legge provinciale n. 16 del 1998.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, stimati nell'importo di 180 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015

- al 2017, sono assunti nei limiti previsti, da ultimo, dall'articolo 29 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria provinciale.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, stimati nell'importo di 200 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali), derivanti dall'abrogazione dell'articolo 39 septies della legge provinciale n. 3 del 2006.
 4. Le spese per l'attuazione degli articoli 17, 18, 19 e 21, relativi al finanziamento delle iniziative di interesse europeo, sono già state autorizzate con l'articolo 79 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), sulle seguenti unità previsionali di base:
 - a) 25.10.210 - interventi per il miglioramento della qualità della scuola;
 - b) 25.15.210 - investimenti diretti per l'edilizia scolastica;
 - c) 25.30.210 - interventi di formazione professionale finanziati dallo Stato e/o dall'Unione europea;
 - d) 31.10.220 - fondo unico per la ricerca;
 - e) 40.5.215 - interventi per le politiche sociali e della famiglia finanziati dallo Stato e/o dall'Unione europea;
 - f) 40.20.210 - assegnazioni all'agenzia del lavoro per il piano di politica del lavoro;
 - g) 61.35.210 - iniziative di sviluppo previste dai fondi comunitari FSE-FESR.
 5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 22, stimati nell'importo di 90 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 90.10.140 (Spese per l'informazione e per manifestazioni), derivanti dall'abrogazione dell'articolo 2 bis della legge provinciale n. 16 del 1998.
 6. Dall'applicazione dell'articolo 23 non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulle unità previsionali di base 90.10.140 (Spese per l'informazione e per manifestazioni), 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e 90.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale). Le spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 devono essere assunte secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.
 7. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale di contabilità 1979.
- La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.



Legge provinciale 6 marzo 2015, n. 4

“Sconto” Irpef per i pensionati trentini



Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i titolari di reddito da pensione, e modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, in materia di imposta provinciale di soggiorno.



Cosa prevede la legge:

- si stabilisce - per il solo anno d'imposta 2015 - l'azzeramento dell'addizionale regionale all'Irpef a beneficio dei pensionati trentini che abbiano un reddito imponibile non superiore a 15.000 euro. L'impegno di spesa per le casse della Provincia autonoma di Trento è pari a 6 milioni di euro. Il beneficio riguarderà circa 40.000 contribuenti, che ne deriveranno uno "sconto" d'imposta medio di 150 euro, con un massimo di 185; non avranno vantaggi i pensionati con redditi minimi, perché non assoggettati all'Irpef né quindi all'addizionale;
- il secondo articolo in realtà riguarda altra materia. Si tratta della norma voluta dalla Giunta provinciale per rinviare dal 1° aprile 2015 al 1° novembre 2015 l'introduzione della cosiddetta imposta di soggiorno, applicata a tutti gli ospiti delle strutture turistiche trentine.



Il consigliere provinciale Filippo Degasperì, primo firmatario del disegno di legge 64/XV:


“Lo sgravio Irpef per i pensionati nasce dalla battaglia del Movimento 5 Stelle contro sprechi ed inefficienze nella pubblica amministrazione. In Trentino la contribuzione alle imprese non funziona bene e si traduce in esborsi di denaro senza alcun ritorno. Pensiamo ad esempio ai 45 milioni di euro dati alla Whirlpool, poi scappata o ai 12 milioni per la Martinelli che poi ha chiuso. Dunque si spende molto e si spende male. Inoltre i dati sui consumi interni trentini sono sempre più preoccupanti, con un calo del 2,9% anche nell'ultimo trimestre del 2014.

A fronte di queste valutazioni avevamo proposto di eliminare per intero l'addizionale Irpef, lasciando in tasca ai cittadini qualcosa come 89 milioni. A sorpresa il nostro provvedimento è stato approvato, per quello

che si è rivelato essere un errore nel voto da parte della maggioranza. A quel punto ci siamo trovati di fronte ad un bivio: se avessimo tenuto duro sulla proposta iniziale la maggioranza avrebbe potuto cancellare tutto, trattando avremmo almeno potuto ottenere qualcosa per i trentini. Così, d'accordo con le altre minoranze, abbiamo ritirato il provvedimento iniziale in cambio di 6 milioni di euro da spendere su un ambito ben delimitato e con la certezza che a beneficiarne fossero trentini bisognosi. La scelta è ricaduta sugli sgravi all'addizionale Irpef per i pensionati fino a 15 mila euro di reddito annuo, garantendo loro un aumento tra i 150 e i 185 euro. Pur non trattandosi di cifre elevatissime, è un primo passo nella giusta direzione, e che mi risulti anche la prima volta che la Giunta assegna una cifra simile dopo l'azione di un consigliere di minoranza”.

Cos'è l'addizionale regionale all'Irpef:

l'addizionale regionale all'Irpef è una quota tributaria aggiuntiva all'Irpef (l'imposta sui redditi delle persone fisiche), dovuta dal 1998 alla Regione (nel nostro caso alla Provincia autonoma di Trento) in cui il cittadino italiano abbia il domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno fiscale di riferimento. È stata introdotta dall'art. 50 del decreto legislativo dello Stato 15 dicembre 1997 n. 446. L'addizionale si paga se si è tenuti a pagare l'Irpef. L'aliquota che stabilisce il "peso" dell'addizionale è decisa da ogni Regione, nel nostro caso dal Consiglio provinciale. L'aliquota base fissata dallo Stato è dell'1,23% dell'imponibile, maggiorabile da ogni Regione fino a 2,1 punti. In Trentino non è prevista alcuna maggiorazione. Per l'anno d'imposta 2014 è stata applicata invece una riduzione dell'aliquota (fissata allo 0,50%) per tutti i redditi fino a 15.000 euro.




Il gettito fiscale dall'Irpef per la Provincia autonoma:

La Provincia di Trento riceve quote dei tributi erariali dallo Stato, poi riscuote anche dei tributi propri. Tra questi, l'addizionale all'Irpef nel 2014 ha garantito alle casse P.a.t. 89,9 milioni di euro. L'introito è stabile da un triennio, dopo l'incremento dell'aliquota deciso nel 2011 dal cosiddetto decreto Monti governativo. Dall'imposta sul valore aggiunto (Iva) la P.a.t. ha introitato l'anno scorso 275,9 milioni di euro, 840 mila euro da tributi di natura ambientale e 103 milioni di euro dalle imposte e tasse automobilistiche.


Pensioni medie mensili e numero pensionati trentini per categoria - anno 2013

Fonte: INPS - Osservatorio sulle pensioni - Rielaborazione ISPAT




Andamento pensioni medie e numero pensionati trentini. 2002-2013

Fonte: INPS - Osservatorio sulle pensioni - Rielaborazione ISPAT



Prestazioni pensionistiche, percettori, spesa - anno 2014

Fonte: INPS - Osservatorio sulle pensioni



L'iter della legge in Consiglio provinciale:

la legge provinciale 4 del 2015 è entrata in vigore il 25 marzo 2015. L'iniziativa legislativa (disegno di legge 64 del 28 gennaio 2015) porta per prima la firma di Filippo Degasperi, capogruppo del Movimento 5 Stelle, quindi quella del vicepresidente della Provincia, Alessandro Olivi, e di tutti gli altri capigruppo consiliari: Lorenzo Baratter (Patt), Giacomo Bezzi (Forza Italia), Giuseppe Detomas (Union autonomista ladina), Rodolfo Borga (Civica Trentina), Alessio Manica (Pd), Massimo Fasanelli (Gruppo misto), Maurizio Fugatti (Lega Nord Trentino), Gianpiero Passamani (Unione per il Trentino), Nerio Giovanazzi (Amministrare il Trentino) e Marino Simoni (Progetto Trentino). Il testo trae origine dalla legge finanziaria provinciale per il 2015, approvata nel dicembre 2014: si rinviava appunto ad apposita legge provinciale per introdurre uno sgravio sull'addizionale regionale Irpef, per i pensionati trentini e per un impegno complessivo di 6 milioni di euro, destinati in bilancio a rimpinguare il Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Alla decisione di prevedere questo sgravio "una tantum" si è giunti su pressione dei

gruppi consiliari di opposizione, che l'hanno posta come condizione per dare il necessario via libera tecnico alla "correzione" in Consiglio di una norma della finanziaria approvata dalla maggioranza per un'erronea alzata di mano dei consiglieri. La norma varata e poi cancellata consisteva nell'approvazione di un emendamento di Filippo Degasperi (Movimento 5 Stelle) e avrebbe prodotto il completo azzeramento dell'addizionale regionale all'Irpef, con un minor introito per la P.a.t. di quasi 90 milioni di euro. Un sacrificio ritenuto insostenibile dal governo provinciale.

L'approvazione in Consiglio provinciale della l.p. 4/2015 è avvenuta all'unanimità il 4 marzo 2015.



Consulta la legge "on-line"

Segui gli sviluppi della legge, sul sito www.consiglio.provincia.tn.it nella banca dati "codice provinciale".

**Leggi il codice QR
con il tuo smartphone.**

Il punto di vista di Enzo Gasperini, segretario generale del sindacato pensionati Spi Cgil del Trentino:

"La decisione del Consiglio provinciale, successivamente tradotta in legge, di ridurre l'addizionale all'Irpef sui redditi da pensione, seppur maturata in un modo del tutto inconsueto, è positiva e risponde ad una richiesta delle organizzazioni sindacali dei pensionati che già nel corso dei primi mesi dell'anno avevano sollecitato la Giunta provinciale a verificare la possibilità di introdurre sgravi fiscali a favore di chi, come pensionati ed incapienti, non beneficiavano del bonus fiscale degli 80 euro messo in atto dal Governo nazionale.

Con i 6 milioni di euro messi a disposizione dal Consiglio provinciale hanno potuto beneficiare di questi sgravi, i pensionati titolari di redditi lordi non superiori a 15.000,00 euro annui. Non hanno invece avuto alcun beneficio i titolari di redditi inferiori a 7.500,00 euro (i così detti incapienti). La strada intrapresa, seppur con limitate risorse, deve diventare l'occasione per definire concretamente, in occasione della predisposizione della prossima legge finanziaria provinciale, gli interventi a favore dei pensionati incapienti, la conferma dell'azzeramento dell'addizionale Irpef per il 2015 anche per i prossimi anni e l'estensione del beneficio anche oltre la soglia dei 15.000,00 euro".

Legge provinciale 6 marzo 2015, n. 4

Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i titolari di reddito da pensione, e modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, in materia di imposta provinciale di soggiorno.

(b.u. 10 marzo 2015 n. 10, suppl. 3)

Art. 1 Modificazioni dell'articolo 16 (Agevolazioni a favore dei titolari di reddito da pensione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14

1. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "Con successiva legge provinciale sono specificati i soggetti passivi, gli scaglioni di reddito e le aliquote di agevolazione." sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inseriti i seguenti:
"1 bis. Per l'anno d'imposta 2015, e per i soggetti passivi titolari di reddito da pensione aventi un reddito imponibile - ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF - non superiore a 15.000 euro, è ridotta a zero, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF stabilita dal combinato disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
1 ter. Per l'anno d'imposta 2015, per tutti gli altri soggetti passivi rimane invariata, sull'intero reddito imponibile, l'aliquota prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011, nel testo volta a volta vigente."
3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate dall'articolo 16 della legge provinciale n. 14 del 2014.

Art. 2 Modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)

1. Nel comma 1 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 le parole: "a decorrere dal 1° maggio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° novembre 2015".
2. Nella lettera b) del comma 4 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 le parole: "le strutture ricettive all'aperto previste dall'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "le strutture ricettive all'aperto previste dagli articoli 3 e 23".
3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo, stimate nell'importo di 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2015, si provvede con riduzione per il medesimo esercizio finanziario dello stanziamento sull'unità previsionale di base 61.22.215 (Promozione turistica territoriale d'ambito locale) per una quota di 1,2 milioni di euro e sull'unità previsionale di base 95.5.210 (Fondi di riserva - spese in c/capitale) per la rimanente quota di 3,8 milioni di euro.
4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a quanto previsto nel comma 3, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.



Legge provinciale 22 aprile 2015, n. 8

Nomine ai vertici di
società ed enti P.a.t.*

*Provincia autonoma di Trento

Modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)".



Cosa disciplina la nuova legge:

modifica le regole con cui la Giunta provinciale procede a nominare o designare presidenti o componenti degli organi d'amministrazione o di controllo di tutti i soggetti collegati alla Provincia autonoma.

Nomina e designazione si differenziano tra loro per il fatto che mentre nella prima l'investitura formale avviene con l'atto di scelta operato dall'amministrazione (nel

caso specifico dalla Giunta provinciale), nella seconda, cioè nella designazione, alla Giunta spetta l'individuazione di una persona quale titolare di un certo ufficio o una certa carica, mentre l'investitura ufficiale mediante l'atto di nomina viene posta in essere da un altro soggetto, pubblico o privato.

Cosa prevede la legge:

- **Ruolo della Commissione consiliare competente nelle nomine e designazioni della Giunta provinciale.** Viene riconosciuta la possibilità per la Giunta di integrare, anche dopo la scadenza dei termini, l'elenco delle candidature pervenute. La Commissione competente del Consiglio provinciale, ricevuto l'elenco dei candidati alla nomina o designazione, procede a una valutazione ampia legata anche alla mission dell'ente, e può fornire orientamenti in merito alle necessità specifiche. Il parere sulle candidature espresso dalla Commissione viene infatti motivato con riferimento ai requisiti previsti dalla legge o all'ordinamento dell'ente; inoltre, rispetto a una nomina o designazione, la Commissione può ora segnalare l'opportunità che siano richieste specifiche competenze professionali per la figura che la Giunta andrà a nominare. Rimane la necessità, prevista anche dal testo previgente, che la Giunta motivi le ragioni di una scelta che contraddicesse il parere negativo espresso dalla Commissione. Le motivazioni vengono rese pubbliche.
- **Limite di mandati.** Quello di tre mandati (per una stessa carica) è sostituito dalla previsione di un unico limite temporale di 10 anni (per cariche anche in soggetti diversi), raggiunto il quale scatta il divieto di nomina o designazione per 2 anni.
- **Nomina dei componenti degli organi di controllo.** Il nuovo articolo 8 bis della l.p. 10/2010 prevede un elenco di professionisti cui la Giunta può e deve attingere, e non prevede più il coinvolgimento della Commissione consiliare nella scelta. Fino all'istituzione dell'elenco con deliberazione della Giunta provinciale, si osserva la medesima procedura prevista per gli organi di amministrazione secondo la legge previgente.
- **Trasparenza e pubblicità.** Il precedente Registro provinciale delle cariche conferite è stato sostituito da un sistema di pubblicità delle nomine informato ai principi della trasparenza nella pubblica amministrazione. Si prevede una "raccolta unitaria dei nominati e dei designati", con tutti gli incarichi affidati dalla P.a.t. e profili visibili sul sito internet. Viene introdotto l'obbligo di informazione da parte della Provincia al Consiglio provinciale, mediante comunicazioni al Presidente del Consiglio relative alle nomine e designazioni effettuate, con indicazione dei motivi della scelta in ragione dei requisiti professionali richiesti dalla legge.
- **Requisiti professionali richiesti per le nomine e designazioni:** competenza e attinenza del curriculum rispetto alla carica, indipendenza e assenza di conflitti di interesse, rotazione delle cariche e degli incarichi, rappresentanza di genere (uomo/donna). Con la vecchia legge si faceva riferimento soltanto alla "significativa competenza maturata in campo scientifico, professionale, lavorativo".




Il consigliere provinciale Luca Zeni, primo firmatario del disegno di legge 69/XV:

“Le modalità di nomina dentro gli enti e le società della Provincia non è soltanto una questione di “posti da occupare”. Riguarda infatti l’amministrazione di una parte importantissima del “sistema provincia”, con miliardi di euro gestiti e ricadute concrete sul Trentino. Per questo scegliere le persone giuste è una questione di primaria importanza, ed una politica lungimirante deve adottare regole che garantiscano i principi di pubblicità, trasparenza, merito, competenza. Negli ultimi anni troppo spesso l’impressione è stata che si anteponesse l’appartenenza, la fedeltà, rispetto alla competenza, e questo ha portato ad una sfiducia generale e ad una riduzione delle domande di candidatura presentate dalle persone interessate. La legge approvata, oltre ad alcuni aggiustamenti

tecnici e alcuni chiarimenti su criteri come il limite dei mandati, cerca di rafforzare il ruolo della commissione consiliare nella fase di parere sulle candidature, puntando proprio sui requisiti richiesti di professionalità e competenza.

L’obiettivo è quindi di valorizzare maggiormente le tante competenze presenti in Trentino, pur riconoscendo in capo alla Giunta la decisione finale sulla nomina; è infatti corretto che vi sia un elemento fiduciario, ma che va inteso come condivisione di una linea politica strategica di fondo, non come fedeltà politica!

Una corretta gestione delle nomine migliorerebbe decisamente il funzionamento della macchina pubblica e contribuirebbe a infondere maggiore fiducia nelle istituzioni, in un circolo virtuoso con effetti generali molto positivi”.



Il “sistema Provincia”:

Con la legge provinciale 3 del 2006 (la cosiddetta riforma istituzionale) si è codificato che la Provincia autonoma amministra il Trentino non solo attraverso le proprie strutture e i propri uffici, ma anche attraverso enti e soggetti strumentali:

Agenzie

- Istituto di statistica della provincia di Trento
- Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti
- Agenzia provinciale per le opere pubbliche
- Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)
- Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)
- Agenzia per le risorse idriche ed energetiche
- Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa (APAPI)
- Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili
- Agenzia del lavoro
- Agenzia provinciale delle foreste demaniali (APROFOD)
- Agenzia provinciale per la protezione dell'Ambiente (APPA)
- Agenzia per la depurazione (ADEP)
- Servizio antincendi e protezione civile/cassa provinciale antincendi



Enti pubblici

- Istituto culturale cimbri
- Istituto culturale mocheno
- Istituto culturale ladino
- Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (Iprase)
- Musei (Castello del Buonconsiglio, Mart, Muse, Museo degli usi e costumi della gente trentina)
- Opera universitaria
- Parco Adamello Brenta
- Parco Paneveggio Pale di San Martino
- Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss)
- Centro servizi culturali Santa Chiara
- Scuole

Fondazioni

- Fondazione Accademia della Montagna del Trentino,
- Fondazione ai Caduti dell'Adamello,
- Fondazione Bruno Kessler (Fbk),
- Fondazione De Bellat,
- Fondazione Edmund Mach,
- Fondazione Museo Storico del Trentino,
- Fondazione Trentina A.De Gasperi,
- Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale,
- Fondazione Don Lorenzo Guetti,
- Orchestra Haydn di Bolzano e Trento

Società partecipate*

Le società di capitali partecipate dalla Provincia, quelle dove è presente con quote minoritarie e quelle controllate (direttamente o indirettamente) dalla stessa, costituiscono il cosiddetto "gruppo Provincia". Alcune tra queste società di capitali vengono definite "società di sistema", in quanto concepite come strumenti a supporto non della sola P.a.t. ma dell'intero settore pubblico trentino, con i suoi oltre 350 soggetti. Sono: Trentino

Riscossioni, Patrimonio del trentino, Trentino Network, T.S.M., Informatica Trentina, Cassa del Trentino, Trentino Trasporti esercizio, Itea.

La P.a.t. "governa" il proprio gruppo societario impartendo precise direttive ("patto di stabilità") in tema di finanza, spesa e bilancio.

Informatica Trentina s.p.a.	87,28%
Tecnofin Trentina s.p.a.	100%
Cassa del Trentino s.p.a.	100%
Patrimonio del Trentino s.p.a.	100%
Aeroporto Caproni s.p.a.	86,75%
TSM (Trentino School of Management) s. consortile a r.l.	57,60%
Trentino Trasporti s.p.a.	73,75%
Trentino Trasporti Esercizio s.p.a.	96,04%
Trentino Network s.r.l.	100%
Trentino Riscossioni s.p.a.	92,43%
Trento Fiere s.p.a.	70,40%
Itea s.p.a.	100%
Trentino Sviluppo s.p.a.	99,96%
Interbrennero s.p.a.	62,92%
Set Distribuzione s.p.a.	15,07%
Mediocredito T.A.A. s.p.a.	17,49%
Tunnel ferroviario del Brennero s.p.a.	6,28%
Autostrada del Brennero s.p.a.	5,34%
Cassa Centrale Banca s.p.a.	4,96%
Finest s.p.a.	1,18%
Aerogest s.r.l.	30,27%
Pensplan Centrum	0,99%

* spesso a loro volta titolari di quote di altre società collegate.

(fonte: [http://www.provincia.tn.it/amministrazione _ trasparente _ pat/-enti _ controllati/](http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat-enti_controllati/))

Il meccanismo delle nomine e designazioni:

in organi di amministrazione:



Pubblicazione nel sito web della P.a.t. dell'elenco degli organi in scadenza

(almeno 120 giorni prima)
con indicazione dei requisiti richiesti secondo legge.



Presentazione delle candidature



Elenco delle candidature

inviato dalla Giunta provinciale alla Commissione competente del Consiglio provinciale.



Parere motivato della Commissione

entro 30 giorni sulle candidature elencate, con eventuale richiesta di specifiche competenze professionali.



Nomine e designazioni

da parte della Giunta provinciale, con motivazioni rese pubbliche e indicazione delle ragioni dell'eventuale scollamento rispetto al parere della Commissione consiliare.



in organi di controllo:



Elenco di professionisti presso la P.a.t.

per le nomine e le designazioni dei revisori dei conti e dei componenti dei collegi sindacali.



Domande di iscrizione

all'elenco da parte di soggetti iscritti al registro dei revisori legali o di funzionari dell'amministrazione provinciale che abbiano maturato un'esperienza in materia finanziario-contabile di almeno tre anni.



Nomine e designazioni

da parte della Giunta provinciale, che sceglie tra gli iscritti al registro secondo i requisiti indicati dalla legge provinciale.
In caso di nomina o designazione di funzionari della Provincia (che deve essere motivata dalla Giunta provinciale), può essere conferita una carica con riferimento ad uno specifico ente per non più di due mandati consecutivi.

L'iter della legge in Consiglio provinciale:

il testo è stato approvato dal Consiglio provinciale il 15 aprile 2015, con 18 voti a favore, 1 contrario (Filippo Degasperì del Movimento 5 Stelle) e 9 astenuti.

L'origine sta nel disegno di legge 69/XV, che Luca Zeni (Pd) ha depositato il 9 marzo 2015. La sua discussione in Prima Commissione legislativa è stata animata e ha portato a una mediazione tra Zeni e il presidente della Provincia, Ugo Rossi, in conseguenza della quale il testo – modificato in più punti – ha ottenuto 4 voti favorevoli e 3 di astensione. In questa fase Zeni ha “rinunciato” alla norma inizialmente prevista, che affidava alla Commissione consiliare competente il compito di selezionare tra i candidati una rosa di persone dotate di adeguati requisiti e competenze professionali, pari al triplo più uno delle nomine da effettuare, lasciando poi alla Giunta la scelta finale.

In sostanza si sono conciliate due posizioni inizialmente distanti. Il consigliere era partito da un impianto che assegnava un ancora più forte ruolo al potere legislativo, con l'intento di rafforzare la normativa del 2010,

nata proprio per favorire più oggettività nelle nomine di spettanza della Giunta provinciale. La legge provinciale 10 del 2010 era del resto scaturita a suo tempo da due disegni di legge, proposti l'uno dallo stesso Zeni e l'altro dall'allora consigliere verde Roberto Bombarda. Nella primavera 2015 il titolare dell'esecutivo – il presidente Rossi – ha inizialmente presentato un proprio disegno di legge (poi ritirato) con cui ipotizzava, al contrario di Zeni, di minimizzare il vaglio della Commissione consiliare, pur con regole di contrappeso e garanzia (rotazione nelle nomine, assenza di conflitti d'interesse, divieto di cumulo d'incarichi). Il risultato finale è stato giudicato al ribasso da diversi consiglieri provinciali di opposizione.



Consulta la legge “on-line”

Segui gli sviluppi della legge, sul sito www.consiglio.provincia.tn.it nella banca dati “codice provinciale”.


**Leggi il codice QR
con il tuo smartphone.**

La "mappa" degli incarichi:

Sul sito della Provincia (<http://www.informa.provincia.tn.it/nomine/>) è pubblicato, e regolarmente aggiornato, l'elenco delle scadenze degli organi di nomina o di designazione provinciale di competenza della Provincia. Nel medesimo sito, la Giunta provinciale pubblica con largo anticipo, come prescritto a seconda dei casi, gli organi in scadenza per i quali sono aperti i termini per la presentazione delle candidature. Sono poi scaricabili i moduli relativi alla domanda di candidatura, alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio nonché un facsimile di curriculum europeo.



**Consulta la mappa
on line**



Il testo della legge

**Legge provinciale
22 aprile 2015, n. 8**

**Modificazioni della legge provinciale
9 giugno 2010, n. 10,
concernente “Disciplina delle nomine
e delle designazioni di competenza
della Provincia autonoma di Trento
e modificazione della legge
provinciale 12 febbraio 1996, n. 3
(Disposizioni sulla proroga degli
organi amministrativi)”**

(b.u. 5 agosto 2014, n. 31)



Art. 1

Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 concernente “Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)”

1. L'articolo 2 della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Pubblicità

1. La Provincia garantisce la pubblicità delle nomine e designazioni da essa effettuate secondo le modalità previste dalla normativa in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione, garantendo la consultazione di una raccolta unitaria dei nominati e dei designati.
2. Ai fini dell'informazione al Consiglio provinciale, la Provincia comunica al Presidente del Consiglio i nominativi dei candidati nominati e designati. Nella comunicazione indica i motivi della scelta con riferimento ai criteri di cui all'articolo 4 e con riferimento al parere reso dalla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nonché la durata della carica.”

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2010

1. Alla fine della rubrica dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2010 sono inserite le parole: “per nomine o designazioni in organi di amministrazione”.
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2010 è inserito il seguente:
“7 bis. La Giunta provinciale può integrare l'elenco delle candidature ad essa pervenute, anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 4.”

Art. 3**Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2010**

1. L'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 4**Valutazione delle candidature per nomine o designazioni in organi di amministrazione**

1. Le persone da nominare o da designare, oltre che per i requisiti stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere scelte in ragione di:
 - a) competenza ed attinenza del curriculum rispetto alla carica;
 - b) indipendenza ed assenza di conflitti di interesse;
 - c) rotazione delle cariche e degli incarichi secondo quanto disposto dall'articolo 7; in caso di cumulo di cariche ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 va indicata la gratuità degli incarichi, le ragioni che collegano i settori in cui operano gli enti interessati e le partecipazioni sociali che giustificano il cumulo;
 - d) rappresentanza di genere."

Art. 4**Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 2010**

1. La rubrica dell'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituita dalla seguente: "Inconferibilità e incompatibilità di incarichi".
2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente: "1. Per le nomine e le designazioni disciplinate da questa legge si applicano le disposizioni statali in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi."

Art. 5**Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale n. 10 del 2010**

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente: "3. È vietata per due anni la nomina o la designazione in una carica compresa fra quelle disciplinate da questa legge se l'interessato ha ricoperto una o più cariche per dieci anni consecutivi, anche prima dell'entrata in vigore di questa legge. La nomina o la designazione che comporti il superamento del periodo massimo di dieci anni non può essere disposta."
2. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 10 del 2010 è abrogato.

Art. 6**Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale n. 10 del 2010**

1. L'articolo 8 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 8**Procedura di nomina o designazione dei componenti di organi di amministrazione**

1. La Giunta provinciale forma l'elenco delle candidature pervenute in base all'articolo 3. In casi particolari, motivati nella proposta di candidatura, la Giunta provinciale può integrare l'elenco dandone comunicazione alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni almeno due giorni prima della seduta convocata ai sensi del comma 2. Se le designazioni sono di competenza del Consiglio provinciale l'elenco è formato dall'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.
2. L'elenco delle candidature formato dalla Giunta provinciale è inviato alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni. La commissione si esprime entro trenta giorni trascorsi i quali si prescinde dal parere. Il parere espresso dalla commissione su una o più candidature deve essere motivato con riferimento ai requisiti previsti dalla legge o dall'ordinamento dell'ente. Con riferimento a una nomina o designazione, la commissione può segnalare l'opportunità che siano richieste specifiche competenze professionali.

3. Sono nominate o designate persone comprese nell'elenco previsto dal comma 1 dando specifiche motivazioni rispetto alla scelta. Se la Giunta provinciale nomina o designa una persona rispetto alla quale la competente commissione permanente del Consiglio provinciale ha espresso parere negativo, le ragioni dello scostamento dal parere sono motivate. Le motivazioni della nomina o della designazione sono rese pubbliche.
4. Se il rispetto delle procedure previste da quest'articolo determina l'impossibilità di funzionamento o l'impossibilità di adottare tempestivamente atti obbligatori da parte di società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, di fondazioni o di associazioni in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore, la Provincia può provvedere alla nomina o alla designazione in deroga a quest'articolo, riferendo e motivando la scelta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

Art. 7

Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale n. 10 del 2010, in materia di nomine o designazioni dei componenti di organi di controllo


1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale n. 10 del 2010 è inserito il seguente:

"Art. 8 bis

Procedura di nomina o designazione dei componenti di organi di controllo

1. Presso la Provincia è istituito un elenco per le nomine e le designazioni dei revisori dei conti e dei componenti dei collegi sindacali.
2. Possono chiedere di essere iscritti all'elenco del comma 1, presentando apposita domanda corredata da curriculum, i soggetti iscritti al registro dei revisori legali o i funzionari dell'amministrazione provinciale che hanno maturato un'esperienza in materia finanziario-contabile di almeno tre anni. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità organizzative per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco nonché per la sua tenuta e il suo aggiornamento.
3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, la Giunta provinciale provvede alla nomina o alla designazione dei revisori dei conti o dei componenti del collegio sindacale tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 4.

In caso di nomina o designazione di funzionari della Provincia, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 7, può essere conferita una carica con riferimento ad uno specifico ente per non più di due mandati consecutivi."



Art. 8**Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale n. 10 del 2010**

1. L'articolo 9 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 9**Obblighi derivanti dalla nomina**

1. Il nominato invia al Presidente della Provincia una dichiarazione che attesta:
 - a) l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa statale richiamata dall'articolo 5, comma 1;
 - b) l'inesistenza dei conflitti d'interesse previsti dall'articolo 6 al momento della nomina.
2. Nel corso del mandato il nominato comunica alla Provincia il sopravvenire di situazioni di conflitti d'interesse previsti dall'articolo 6, entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificate o da quella in cui ne è venuto a conoscenza.”

Art. 9**Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale n. 10 del 2010**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 10 del 2010 è inserito il seguente:

“3 bis. L'elenco di cui all'articolo 8 bis è istituito entro sei mesi dall'adozione della deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 2 del medesimo articolo.”

Art. 10**Disposizione transitoria**


1. Le modificazioni apportate da questa legge alla legge provinciale n. 10 del 2010 si applicano con riferimento alle procedure di nomina o di designazione per le quali la pubblicazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge provinciale n. 10 del 2010 è disposta dopo l'entrata in vigore di questa legge. Per le procedure per le quali è già stata disposta la predetta pubblicazione prima dell'entrata in vigore di questa legge, continua ad applicarsi la legge provinciale n. 10 del 2010 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questa legge, fatta salva l'applicazione dell'articolo 7, nel testo qui modificato.
2. Fino alla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 15, comma 3 bis, della legge provinciale n. 10 del 2010 inserito da questa legge, le nomine e le designazioni negli organi di controllo sono disposte secondo quanto previsto dalla medesima legge provinciale, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questa legge.

Art. 11**Abrogazioni**

1. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 11 e l'articolo 12 della legge provinciale n. 10 del 2010.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

I disegni di legge che il Consiglio provinciale ha respinto



Disegno di legge n. 4/XV

Modificazione della legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005 in materia di fondi destinati alle attività di solidarietà internazionale.

Il testo proponeva di far venir meno l'obbligo di legge attuale di destinare lo 0,25% del bilancio P.a.t. alla solidarietà internazionale, lasciando libera la Giunta provinciale di calibrare l'investimento ogni anno in base a risorse e progetti in campo.



Primo firmatario

Rodolfo Borga
(Civica Trentina)

Data rigetto in aula

17 luglio 2014

Votazioni

7 sì, 22 no, 1 astenuto.

Disegno di legge n. 9/XV

Modificazione dell'articolo 32 della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda).

Il consigliere di opposizione proponeva di permettere nelle acque trentine del lago di Garda la navigazione di piccole imbarcazioni alimentate dall'energia elettrica, per una potenza fino a 6 kilowatt.



Primo firmatario

Nerio Giovanazzi
(Amministrare il Trentino)

Data rigetto in aula

14 gennaio 2015

Votazioni

10 sì, 22 no.

Disegno di legge n. 25/XV

Misure per favorire l'indipendenza degli organi di controllo degli enti strumentali e di altre strutture provinciali: modificazioni della l.p. 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)", e di altre leggi provinciali che regolano la materia.

Il disegno di legge proponeva di procedere alla nomina dei revisori dei conti degli enti strumentali della Provincia, delle sue agenzie, fondazioni e società controllate, con un meccanismo al di sopra di ogni sospetto di "contaminazione politica": il sorteggio, da eseguirsi dentro un elenco di soggetti professionalmente titolati. Una distinta norma prospettava la non cumulabilità delle cariche sempre negli organi di controllo delle realtà dipendenti dalla P.a.t.



Firmatari

Filippo Degasperì
(Movimento 5 Stelle)
e Manuela Bottamedi
(Movimento 5 Stelle,
poi Patt)



Data rigetto in aula

15 aprile 2015

Votazioni

Artt. 2,3 5,6,7
respinti con 9 sì e 20
no; artt. 1 e 4 respinti
con 9 sì e 19 no.

Disegno di legge n. 26/XV

Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio esistente

Il testo del consigliere di opposizione proponeva di rinunciare al forte investimento della P.a.t. nell'annunciato sgravio Irpef per i cittadini di reddito basso, onde dirottare lo sforzo a sostegno del settore edilizio, sotto la forma di incentivi alle ristrutturazioni edilizie. Una destinazione ritenuta più efficace e produttiva.



Primo firmatario

Rodolfo Borga
(Civica Trentina)

Data rigetto in aula

23 luglio 2014

Votazioni

Art. 1 respinto con 8 sì
e 20 no; art.2 respinto
con 10 sì e 19 no.

Disegno di legge n. 37/XV

Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"

Il consigliere di opposizione proponeva principalmente di impedire alla Giunta provinciale di poter nominare sia gli amministratori sia i revisori dei conti delle stesse società controllate; e di prevedere inoltre che i candidati alle elezioni provinciali non possano essere nominati per i successivi 2 anni ad incarichi in società della P.a.t.



Primo firmatario

Rodolfo Borga
(Civica Trentina)

Data rigetto in aula

15 aprile 2015

Votazioni

Art. 1: 9 i sì, 19 i no.

2015
agosto

LEGGI PER VOI

I cittadini interessati a ricevere gratuitamente questo e i prossimi numeri di "Leggi per voi", possono farne richiesta al Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, telefonando allo 0461/213226, scrivendo all'Ufficio stampa presso palazzo Trentini, in via Mancini, 27 a Trento, oppure inviando una mail a: ufficiostampa@consiglio.provincia.tn.it



Consiglio della Provincia autonoma di Trento